



CITTA' DI FERMO

Regolamento Comunale Concernente i Criteri di Base per l'Esercizio delle Funzioni Amministrative sul Demanio Marittimo del Comune

(Approvato con deliberazione C.C. n.134 del 17/11/2004)



COMUNE DI FERMO
Ufficio Demanio Marittimo

REGOLAMENTO COMUNALE
CONCERNENTE I CRITERI BASE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
SUL DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE

PREMESSA

Le presenti funzioni sono esercitate dal comune ai sensi delle seguenti fonti normative:

- Regio Decreto 30/03/1942, n. 327 (Codice della Navigazione);
- D.P.R. 15/02/1952, n. 328 (Regolamento per la navigazione marittima);
- Decreto Legge 05/10/1993, n. 400 convertito con modificazioni ed integrazioni nella Legge 04/12/1993, n. 494 che detta disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;
- Art. 31 della L. R. (Marche) 19/05/1999, n. 10 e successive modificazioni che ha delegato ai comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni dei beni del demanio marittimo e di concessioni relative a zone del mare territoriale relative a finalità turistiche e ricreative;
- L. R. (Marche) del 07/05/2001, n. 11;
- Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Art. 59 D.P.R. n. 616/1977 che delega alle Regioni le funzioni Amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demani immediatamente prospicienti quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative;
- L'Art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in virtù del quale sono conferite alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;
- Deliberazione della Giunta Regione Marche del 03/12/1997, n. 3201 e successive modificazioni ed integrazioni apportate dalla Giunta Regione Marche del 22/06/1998, 1472 e del 22/02/1999, n. 397;
- Deliberazione della Giunta Regione Marche del 17/10/2000, n.2167;
- Art. 10 della Legge 16 marzo 2001, n. 88;
- Piano di spiaggia approvato definitivamente dal Consiglio Comunale di Fermo, con Atto n. 111, nella seduta del 24.09.2003.

Restano comunque applicabili e prevalenti tutte le disposizioni in materia di semplificazioni dei procedimenti amministrativi, di cui alla Legge 241 del 07/08/1990, 340 del 24/11/2000 e successive

integrazioni, le norme del Decreto Lg.vo n. 267/2000, ed ogni altra disposizioni di Legge e/o Regolamento statale e regionale applicabile.

I criteri base appresso riportati sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale in ossequio alle previsioni del Vigente Piano Spiaggia, nel rispetto delle caratteristiche del litorale fermano, in armonia con la tipologia, natura e regime giuridico (derivante dalle caratteristiche degli stessi) degli impianti ed opere che ivi sono previsti.

ARTICOLO 1

Regime di Utilizzazione

Tutte le utilizzazioni del demanio marittimo e delle zone di mare adiacenti, comprese nel territorio comunale, debbono essere conformi agli strumenti urbanistici locali.

In particolare le utilizzazioni turistiche e ricreative debbono strettamente conformarsi al Piano di Spiaggia Comunale nonché al Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PUA), in fase di elaborazione da parte della Regione Marche, espressamente contemplato all'art. 6, comma 3, della Legge 494/93.

Nelle more della definitiva approvazione del Piano (PUA) si applicano le disposizioni urbanistico – edilizie generali e particolari del Comune e del relativo Piano di Spiaggia, nonché i criteri base fissati con il presente Regolamento.

ARTICOLO 2

Domanda di Concessione

- 1) La domanda di Concessione Demaniale Marittima, redatta su apposito modello D1, secondo le modalità previste, va presentata al Comune; in essa deve essere specificato l'uso che si intende fare della porzione di pubblico Demanio Marittimo richiesta in concessione. La domanda va corredata da elaborato grafico, che dovrà comprendere una planimetria generale dell'intera area richiesta, con indicata l'effettiva profondità della spiaggia, intesa dal limite a monte del Piano, fino alla linea di battigia (misurata con mare calmo ed in periodo di alta marea). Andranno altresì allegati elaborati grafici in scala adeguata, con esatta e chiara rappresentazione delle opere da realizzare, (consistente in una o più planimetrie, n. 4 prospetti e n. 2 sezioni, di cui una parallela al limite a monte della spiaggia e l'altra perpendicolare a questo - i prospetti dovranno riportare le coloriture previste), una relazione tecnico – illustrativa, da cui si possa dedurre la tipologia e le caratteristiche dei materiali utilizzati e la rimovibilità delle strutture, documentazione fotografica con individuati i punti di vista fotografici. La domanda dovrà inoltre essere corredata con la dichiarazione della facile amovibilità delle costruende strutture. La documentazione tecnica allegata alla domanda, firmata da un professionista abilitato, deve essere prodotta in undici copie.
- 2) Il Comune si riserva la facoltà di richiedere precisazioni ed integrazioni in ordine alla documentazione presentata.
- 3) Il responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, ne ordina la pubblicazione per estratto all'Albo Pretorio del Comune. L'ordine di pubblicazione della domanda indica i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione e l'invito a tutti coloro che vi abbiano interesse a presentare, entro un termine che si può ritenere congruo se non inferiore a quindici giorni ne superiore a trenta, le osservazioni che credono opportune e che le amministrazioni partecipanti al procedimento hanno l'obbligo di valutare, dandone conto nel provvedimento finale. Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata vanno presentate, a pena inammissibilità, entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni e sono a loro volta pubblicate ai

solo fini della eventuale presentazione delle osservazioni e non riaprono i termini per la presentazione di ulteriori domande concorrenti. Esperita la pubblicazione, la domanda, completa degli allegati, è sottoposta all' esame del competente Ufficio Comunale, che avvierà il procedimento istruttorio dandone comunicazione all'interessato. L'Amministrazione Comunale può predisporre, per le domande concorrenti, la conferenza dei servizi di cui all'art. 14 della Legge 07 Agosto 1990, 241.

- 4) In nulla osta dell'Agenzia delle Dogane, ai fini dell'autorizzazione di cui all'Art. 19 D.Lg.vo 274/90 dovrà essere richiesto e prodotto direttamente dall'interessato.

ARTICOLO 3

Applicazione del Piano di Spiaggia e degli Strumenti Urbanistici

Nelle more dell'approvazione del Piano di utilizzazione delle aree del Demanio marittimo, di competenza regionale, si applicano il Piano di Spiaggia e gli strumenti urbanistici locali.

E' facoltà del Comune, ai sensi degli artt. 30 e 36 del Codice della Navigazione ed ai sensi dell'art. 1 della Legge 494/1993, concedere, conformemente alle prescrizioni del vigente Piano di Spiaggia, l'uso esclusivo di aree Demaniali Marittime a favore di privati, dietro rilascio di opportuno titolo concessorio per l'impianto di stabilimenti balneari, ovvero per altre finalità di pubblico interesse, nell'ottica della migliore gestione dell'accesso alla spiaggia da parte dei cittadini e nel rispetto delle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.

ARTICOLO 4

Concorso di più Domande di Concessione – Licitazione Privata

Ai sensi dell'art. 37 del Codice della Navigazione, se per l'assentimento in concessione di un medesimo lotto di spiaggia sussistono più domande concorrenti, è data preferenza a quella che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio della Commissione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, sentita l'Amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

In particolare si considera rispondente all'interesse pubblico di un proficuo utilizzo della concessione, quindi preferibile, l'istanza che prevede la realizzazione di servizi che qualificano, e per numero e per qualità, il turismo fermano.

In caso di parità nella valutazione dell'interesse pubblico perseguito è data priorità al richiedente che non sia già concessionario di spiaggia.

In caso di ulteriore parità si procederà a licitazione privata.

ARTICOLO 5

Valutazione del Pubblico Interesse

La valutazione del Pubblico interesse di cui al precedente art. 4, riferito e limitato alle istanze per nuove Concessioni Demaniali Marittime in Comune di Fermo, è effettuata da una Commissione tecnico-politica, composta dai membri della Commissione Consiliare di riferimento e da due tecnici nominati dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 6

Modificazione Soggettiva della Concessione

La modificazione del soggetto titolare della Concessione o l'affidamento a terzi della gestione della stessa, anche se a titolo temporaneo o stagionale, devono essere autorizzati dal Comune, previa valutazione delle qualità soggettive del subentrante.

ARTICOLO 7

Variazione del contenuto della Concessione

La variazione nell'estensione della zona concessa e le innovazioni delle opere e degli impianti ivi insistenti, se riconducibili alla manutenzione straordinaria, come definita all'art. 3 del DPR 6 Giugno 2001 n. 380, sono consentiti ai sensi dell'art. 24 DPR 328/1952, dietro esperimento di opportuna istruttoria.

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, come definita ai sensi dell'art. 3 del DPR 6 Giugno 2001 n. 380, possono essere autorizzati senza formalità di istruttoria.

ARTICOLO 8

Domande di Concessione già presentate – Norma Transitoria

Il Comune nella prima attuazione del nuovo Piano di Spiaggia, approvato definitivamente dal Consiglio Comunale di Fermo, con Atto n. 111, nella seduta del 24.09.2003, esamina tutte le domande di concessione giacenti. Tali domande potranno essere sostituite, integrate o adeguate dai medesimi richiedenti, nei termini che saranno all'uopo stabiliti dal Comune.

Resta comunque fermo che, ai fini del rilascio della Concessione, tutte le domande, tanto quelle giacenti, quanto le nuove, dovranno risultare conformi al vigente Piano di Spiaggia e saranno esaminate alla luce delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ARTICOLO 9

Revoca della Concessione Demaniale Marittima

Per la revoca della concessione si rinvia a quanto disposto dall'art. 47 del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 10

Opere di Urbanizzazione

In assenza di opere di urbanizzazione in una determinata area del territorio comunale, il Comune può condizionare il rilascio della Concessione Demaniale Marittima al formale impegno, da parte dell'aspirante concessionario, di realizzare tali opere a propria cura e spese.

In ogni caso, l'esercizio concessorio e l'efficacia della concessione sono subordinati al favorevole collaudo delle opere stesse.

ARTICOLO 11

Piano di Utilizzazione dell'arenile (PUA)

Fino all'approvazione da parte della Regione del Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo, in attuazione dell'art. 6, comma 3, della Legge 494/93, è vietata la realizzazione di opere di difficile rimozione.

Il concessionario dovrà assumersi formalmente l'obbligo di adeguarsi al Piano suddetto entro il termine perentorio di sei mesi dall'apposita comunicazione.

ARTICOLO 12

Entrata in Vigore

Il presente Regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale, entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività di detta Delibera.